



CAPITANERIA DI PORTO PORTOFERRAIO

ORDINANZA N. 82/2006

Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Portoferraio, Comandante del Porto di Portoferraio sottoscritto,

VISTA l'Ordinanza n° 61/1992 in data 04.11.1992;

VISTA l'Ordinanza n° 22/2003 in data 27.04.2003;

VISTA l'Ordinanza n° 35/2005 in data 26.04.2005;

VISTE le note prot n° 842 e 841 in data 18.07.2006 della Delegazione di Spiaggia di Cavo;

RITENUTO necessario salvaguardare la sicurezza della navigazione, la sicurezza degli ormeggi ed al contempo la pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 30, 62, 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del regolamento di esecuzione;

Articolo 1

Lungo la scogliera di sopraflutto del porto di Cavo è vietato l'ormeggio a qualsiasi unità.

Articolo 2

E' vietato l'ormeggio presso la banchina adiacente il distributore automatico fisso del porto di Cavo fatta eccezione per le unità che devono effettuare operazioni di rifornimento e per i casi di emergenza che saranno valutati di volta in volta dal comandante del porto.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare le presenti disposizioni che abrogano l'Ordinanza 35/05 in premessa citata ed ogni altra norma ad essa incompatibile.

Articolo 4

I trasgressori alla presente ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati il personale Militare delle Capitanerie di Porto e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti a norma degli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione.

Portoferraio, li 24.07.2006

P. IL COMANDANTE
C.F.(CP) Giuseppe GUCCIONE l.a.
IL COMANDANTE IN II^
C.C. (CP) Domenico LOFFREDO